

R.G. n. 64890/2022**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE**

Riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Antonino La Malfa	Presidente,
Dott.ssa Francesca Vitale	Giudice rel.
Dott.ssa Angela Coluccio	Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con reclamo promosso ai sensi dell'art. 26 L. F. depositato in data 25/10 /2022,

, ha chiesto la revoca del provvedimento del Giudice Delegato emesso in data 13/10/2022 , con il quale era stato respinto il reclamo, proposto dalla medesima ai sensi dell'art. 36 e 110 L. F., avverso il piano di riparto finale redatto dal Liquidatore Giudiziale della procedura di concordato preventivo iscritta presso questo Tribunale al n.

La reclamante deduceva:

- che è creditrice ipotecaria del ., in particolare, era cessionaria *pro-soluto* dei crediti già facenti capo ad S.p. a, tra cui risultava anche quello vantato dal fallimento in epigrafe per complessivi € 2.913.238,45, assistito da privilegio ipotecario;
- che l'attivo risultante dalla liquidazione del cespite gravato dalla garanzia reale intervenuta per euro 2.525. 000 ,00 , risultava essere pari alla complessiva somma di € 2.813.754,13;

- che in sede di riparto finale, il Liquidatore Giudiziale disponeva per i creditori privilegiati assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento di una quota corrispondente allo % del relativo credito, ed in particolare per la reclamante la somma di € per effetto dell'imputazione degli oneri di carattere generale indistintamente gravanti sulla massa mobiliare ed immobiliare, sulla base di un criterio di proporzionalità del valore realizzato;
- che dunque, come indicato nel precedente reclamo, il proposto riparto violava il disposto degli articoli 54, 111 *bis* e 111 *ter* L. F., stante l'impossibilità di accertare l'inerenza dell'interesse generale del ceto creditorio relativamente al corrispettivo di cui era stata gravata la massa immobiliare per prestazioni e oneri di carattere generale sostenute durante la procedura;
- che infatti, quanto previsto dai citati articoli, non poteva valere per i compensi dei professionisti che hanno assistito la odierna fallita nella presentazione di una domanda di concordato poiché afferenti prestazioni di alcun vantaggio per il creditore ipotecario;
- che dunque il Giudice Delegato a scioglimento della riserva assunta affermava: “[...] *deve escludersi che ... il soddisfo del credito ipotecario non possa trovare ragione di limitazione nella concorrenza di oneri prededucibili di carattere generale – ossia non giustificati dalle necessità di conservazione e governo del bene oggetto della garanzia prelatizia- che, pro quota, che si determina in ragione della concorrenza di ulteriori fonti di attivo o di altri creditori*

prevalenti, possono pertanto, gravare sul ricavato della liquidazione del cespite. [...] Tenuto, pertanto, conto del dato legislativo e della sua corretta esegesi deve escludersi che la determinazione della quota parte degli oneri in prededuzione che possono gravare sul ricavato della liquidazione del cespite oggetto da garanzia ipotecaria e corrispondentemente ridurre il soddisfo del relativo creditore prelatizio possa essere limitata ai soli esborsi che si qualificano per la loro pertinenza ovvero utilità alla realizzazione del credito suddetto atteso che, per espresso dettato di legge, anche quelli comunque inerenti all'avvio ed allo svolgimento della procedura, come indicati nella proposta di concordato e nel piano ad essa accedente, attesa la loro riferibilità all'interesse generale dei creditori, possono giustificare tale sacrificio .” – rigettando dunque il proposto reclamo, attesa la corretta applicazione dei criteri di legge osservati nella redazione del piano di riparto impugnato.

La creditrice ipotecaria reclamante ha dunque proposto il presente reclamo contestando le voci di spesa corrispondenti a professionisti diversi che, secondo la stessa, non erano state specificamente previste nel piano concordatario, chiedendo nelle conclusioni la revoca del piano di riparto impugnato onde predisporre uno nuovo nel rispetto delle previsioni degli articoli 54, 111 *bis* e *ter* L. F. , attribuendo il ricavato della liquidazione dei beni gravati da ipoteca ai creditori ipotecari di primo grado, salva la prededucibilità dei soli compensi e spese direttamente riferibili alla gestione e liquidazione dei predetti beni vincolati, nonché delle sole spese generali

che siano state di specifica utilità anche per i creditori ipotecari.

In data 15/02 /2023 si costituiva la società reclamata e, in data 16/ 02/2023

quale titolare di un credito prededucibile, per avere assistito la società nella presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e nella successiva fase di omologazione, le quali con analoghe eccezioni deducevano:

- preliminarmente, l'inammissibilità, già rilevata relativamente al provvedimento del Giudice Delegato impugnato, emesso in data 13/ 10/2022 , rispetto a cui, il creditore che ritenesse di aver subito un pregiudizio dal piano di riparto predisposto dal Liquidatore Giudiziale può dar luogo ad un controllo giurisdizionale ricorrendo alla disciplina prevista dall'art. 36 L. F. e non quella di cui all'art. 110 L.F.;
- che tuttavia, pur se astrattamente esperibile il rimedio di cui all'art. 36 L. F., l'effettivo ricorso al lo stesso risultava precluso per lo spirare del termine perentorio di 8 giorni previsto per la relativa proposizione, atteso che il piano di riparto è stato comunicato in data 26/ 07/ 2022, mentre il suddetto reclamo è stato depositato in data 09/08 /2022, ben oltre il suddetto termine perentorio previsto dalla norma, di guisa che, a modifica del provvedimento impugnato, il reclamo originariamente proposto deve dichiararsi inammissibile;
- l'infondatezza del proposto reclamo relativamente agli oneri in prededuzione, che contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, trovano analitica indicazione nel piano e nella proposta concordataria, integrando a pieno il contenuto del programma liquidatorio contestato, anche in considerazione di quanto riportato

nella relazione *ex art.* 172 L. F. dal Commissario Giudiziale in cui si afferma che la società reclamata ha ricompreso tra gli oneri della procedura in qualità di credito prededucibile, anche il compenso spettante a tutti i professionisti che hanno svolto attività “*connesse alla redazione e alla presentazione della proposta di concordato*”, il cui importo era stato espressamente indicato nel suo ammontare nel piano di concordato approvato dai creditori ed ha trovato sostanziale conferma in fase di esecuzione (*cf.* pag. 65, relazione *ex art.* 172 L.F.,

- che al riguardo, il Liquidatore Giudiziale ha rilevato “*con riferimento alla contestata quantificazione del credito vantato dai creditori prededucibili aventi carattere generale ed addebitato ai creditori ipotecari, si sottolinea che trattasi di spese già previste e quantificate nel piano di concordato in complessivi euro 870.808,00*” (*cf.* doc. 4,

- la riconducibilità delle spese generali imputabili *ex art.* 111 *ter* l.f. anche ai creditori assistiti da garanzia reale, in quanto la procedura di concordato deve gestire tutta la massa attiva del debitore, a prescindere dalla presenza o meno di ipoteca su un bene, ritenendosi corretto che, in caso di ammissione e successiva omologazione, le spese di accesso alla procedura concordataria debbano essere imputate a titolo di spese generali *ex art.* 111 *ter* l. f., a carico di tutti i creditori concorsuali, sulla base del principio di proporzionalità;

- che da ultimo, contrariamente al rilievo sollevato relativamente al ‘*disinteresse del creditore ipotecario alle vicende del concordato*’, il creditore ipotecario dante causa dell’odierno reclamante, non può considerarsi indifferente alle vicende del concordato, dovendo lo stesso prendere posizione sulla domanda e sul piano, come da pronuncia della Suprema Corte SS. UU. n. 42093/2021, potendo avvalersi

della facoltà prevista dall'art. 177 comma 2 L. F. od opporsi all'omologazione della proposta.

Tanto premesso nel rassegnare le rispettive conclusioni, la parte reclamata e la parte interveniente chiedevano al Tribunale in via principale, l'accoglimento del reclamo incidentale proposto con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'originario reclamo ex artt. 36 e 110 L. F. depositato in data 09/08 /2022 da

e, in subordine, il rigetto del reclamo principale, per l'infondatezza delle motivazioni indicate in narrativa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Orbene, premesso quanto sopra ed a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 22/ 02/2023 il Collegio

Rileva che:

Il proposto reclamo è infondato e dunque deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

La questione che concerne la presente azione segue, nella decisione, i criteri che regolamentano i rapporti tra crediti assistiti da garanzie reali e i crediti prededucibili nell'ambito del piano di riparto redatto dal Liquidatore Giudiziale in esecuzione di concordato preventivo con cessione di beni, sul cui ricavato, insiste la suddetta garanzia reale.

Preliminarmente, deve disattendersi la comune eccezione di rito formulata con reclamo incidentale dalla reclamata e , quale controinteressato, in quanto in conformità al precedente provvedimento reso dal Giudice Delegato in data 13/10/ 22, il proposto gravame deve ritenersi ammissibile, atteso che lo strumento scelto per l'esperimento dello stesso, l'art. 110 L. F., quale disciplina connotata dal carattere della specialità rispetto alla previsione normativa di carattere generale di cui

all'art. 36 L.F., deve ritenersi idoneo mezzo cui ricorrere al fine di ottenere, anche nel contesto concordatario, un controllo giurisdizionale previsto a tutela della singola posizione creditoria con riferimento alla liquidazione dei beni, come supposto altresì nell'ambito della procedura fallimentare, ritenuta sotto tale versante, equiparabile alla procedura di concordato preventivo, di guisa che, la censura mossa con il precedente reclamo sulla tardività della proposizione dello stesso in data 09/08/2022 rispetto al piano di riparto comunicato in data 26/07 /2022, asseritamente oltre il termine perentorio di giorni 8, come disciplinato dall'art. 36 L. F., non può accogliersi, ritenuto che la proposizione del detto gravame rientra nel termine di giorni 15 previsto dall'art. 110 L.F.

Nel merito, il reclamo che ha dato origine alle censure rivolte, in seguito, anche con la presente azione, muove le premesse dall'assunto per cui, secondo il creditore ipotecario . la prededucibilità delle spese di procedura non inciderebbe ugualmente su tutto l'attivo, dovendo essere limitata, per i beni gravati da garanzie reali, alle sole spese che si ricolleghino all'amministrazione e alla liquidazione di tali beni, ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte all'incremento dei beni stessi o comunque che realizzino una specifica utilità per i creditori garantiti, ricollegandosi, per esplicitare le proprie doglianze, al concetto di utilità richiamato più volte anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, e, precisando altresì che, in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale vanno collocate in prededuzione, non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del

bene ipotecario, ma anche una porzione delle spese generali della procedura da determinarsi in misura corrispondente alla accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile una esatta valutazione della incidenza delle spese generali su quelle specifiche, il criterio della proporzionalità (*cfr.* Cass. 12/05/2010 n. 11500).

In punto di diritto, giova ricordare che i rapporti tra i creditori prededucibili ed i creditori muniti di garanzia reale (pegno e ipoteca) sono regolati nel fallimento dall'art. 111 *bis*, comma 2, L.F., in base al quale i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

A riguardo, deve rilevarsi che qualora le spese relative ai crediti prededucibili gravassero in modo uguale su tutti i beni liquidati nella procedura, si assisterebbe ad un pregiudizio delle ragioni dei creditori muniti di causa di prelazione. Tuttavia, d'altro canto, se si applicasse il predetto disposto normativo in maniera rigorosa, i costi sostenuti dalla procedura per la liquidazione dei beni risulterebbero integralmente sopportati dai creditori non privilegiati.

Conseguentemente, deve ritenersi che la prededuzione delle spese relative alla procedura fallimentare non è un onere posto indistintamente su tutti i beni liquidati dalla procedura, in quanto il relativo effetto, per ciò che qui interessa, vale a dire, relativamente ai beni oggetto di garanzie reali, risulta circoscritto ai soli oneri legati all'amministrazione e alla liquidazione degli stessi, nonché alle spese di carattere generale.

Vale a dire, sul creditore titolare di ipoteca su un bene facente parte dell' attivo fallimentare gravano le sole spese della procedura che si riferiscono al bene oggetto di garanzia, che siano relative alla sua gestione e liquidazione, ovvero siano da ricomprendersi nel novero delle spese generali riconducibili all'interesse e all'utilità anche potenziale del creditore garantito (*cf.* Cass.10 maggio 1999, n. 4626).

A riguardo, la Cassazione ha affermato che anche lo stesso creditore ipotecario deve sopportare, in parte, l'onere di quelle spese generali che occorrono per corrispondere il compenso spettante al curatore (nell'ambito della procedura fallimentare, che come anzidetto, risulta equiparabile alla procedura di concordato preventivo cui è rivolta la specifica azione nella presente sede) posto il fatto che quest'ultimo procede ad attività di amministrazione e liquidazione riferibili anche ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (*cf.* Cass., 6 giugno 1997, n. 5104). In merito, dagli apporti normativi e giurisprudenziali relativi all'art. 111 *ter* L. F. si ricava, tra i criteri di imputazione della quota di spese di carattere generale, il menzionato criterio della proporzionalità, che rispecchia il rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso ricavato della vendita) dei beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento (Cass., 6 giugno 1997, n. 5104; v. anche Cass. 10/05/1999 n. 4626).

Sulla base di tali considerazioni, di converso, sostiene la reclamante, che dunque l'imputazione delle spese generali in percentuale tale da rispecchiare il rapporto tra il realizzo del singolo bene e quello di tutti gli altri, farebbe gravare sul creditore garantito una quota di spese

generali dalle quali è possibile che lo stesso non abbia ricavato in concreto alcuna utilità, portando a ritenere ragionevole la doverosa detrazione delle stesse, nel caso di constatata mancata utilità, neppure indiretta, per il creditore garantito.

Tuttavia, nel caso di specie, le doglianze riportate dalla odierna reclamante non trovano conforto nelle motivazioni che precedono e sono da sconfessarsi considerato che, contrariamente a quanto asserito dalla creditrice ipotecaria circa la non riferibilità del credito prededucibile derivante dalle attività dei professionisti ad “*attività inerente o utile alla realizzazione dei crediti ipotecari*”, le spese generali in questione devono gravare sul ricavato della liquidazione del cespite, in ossequio al criterio proporzionale, atteso che il criterio della “utilità conseguita”, risulta comunque positivamente provato, considerato che le attività propedeutiche alla proposizione della proposta e del piano nell’ambito della procedura di concordato preventivo non possono non interessare l’intero bacino dei creditori concorsuali in quanto appartenenti e partecipanti tutti alla medesima massa creditoria; creditori rispetto ai quali, dunque, è concreto l’interesse generale, in sé considerato, sotteso all’avvio e allo svolgimento della suddetta procedura.

Sulla base di tali principi va conclusivamente osservato che le attività da cui originano le voci di spesa oggetto di censura, poste a carico della massa garantita hanno apportato, per la loro sostanziale funzione, utilità a tutti i creditori concorsuali e, perciò, anche ai creditori ipotecari, in quanto correlate ad attività propedeutiche e funzionali alla predisposizione della proposta e piano nella procedura di concordato preventivo, rispetto alle quali, peraltro, la reclamante non ha manifestato alcuna volontà di dissenso così come alcun dissenso ha formulato

alla proposta economica e al piano concordatario liquidatorio (si noti che la reclamante neanche ha rinunciato - ai soli fini del concordato- in tutto o in parte della prelazione *ex art. 177 comma 2, L.F.*).

Sotto tale profilo, dunque, la distribuzione proposta dal curatore si ritiene essere conforme alle disposizioni dell'art. 111 *bis* e *ter* L. F., in ossequio alla giurisprudenza di legittimità e come già ritenuto Giudice Delegato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il reclamo deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnato provvedimento del Giudice Delegato del 13/10 /2022 con cui lo stesso ha statuito la corretta redazione del piano di riparto oggetto di censura nel precedente reclamo, in quanto redatto in corretta applicazione dei criteri di legge prescritti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della reclamata

Si dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti della interveniente in quanto parte non necessaria del giudizio.

P.Q.M.

- Rigetta il reclamo;

- condanna la

al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore della parte reclamata in concordato preventivo, nella misura di euro 10. 860, 00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge;

- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite nei confronti dell'interveniente

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 luglio
2023

Il Presidente

dott. Antonino La Malfa